

APPALTO SPECIFICO NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE NEGLI EDIFICI DEL DISTRETTO NAVILE IN VIA DELLA BEVERARA 123/1 E IN VIA GOBETTI 85, 93, 93/2, 93/3 A BOLOGNA.

Intervento finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 4, “*Istruzione e Ricerca*” – Componente 2, “*Dalla ricerca all'impresa*” – Investimento 1.5 “Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – Avviso D.D. 3277 del 30/12/2021 – Bandi ECO – Ecosister – Ecosystem for Sustainable Transition in Emilia-Romagna – codice proposta ECS00000033-CUP J33C22001240001”.

CIG [B36F54DC56]

VERBALE I SEDUTA DI GARA

Oggi, 05 (cinque) novembre 2024 (duemilaventiquattro) alle ore 10:00, in collegamento tramite APP. Microsoft Teams, il Responsabile Unico del Progetto, ing. Francesca Cioffi, alla presenza della dott.ssa Grazia Pignatelli (Punto Ordinante) e della Sig.ra Nicoletta Taccioli (Punto Istruttore), avvia la prima seduta pubblica di gara, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare dell'appalto specifico e relativi allegati, in cui sono esplicitate le condizioni e prescrizioni della gara.

La partecipazione dei concorrenti alla seduta pubblica telematica di gara è garantita in automatico dal sistema SDAPA; gli stessi potranno pertanto partecipare da remoto e sarà loro garantita in automatico la visibilità ed accesso alle operazioni di gara direttamente dalle proprie sedi, cosicché, ogni qualvolta si procederà con l'apertura di una busta, i concorrenti ne avranno immediata ed automatica visualizzazione, secondo i termini ed i contenuti a cui i partecipanti hanno diritto ad accedere;

PREMESSO

- che, con decisione a contrarre repertorio 1463/2024 - Protocollo 312864 del 10/10/2024, è stata

disposta l'indizione di un appalto specifico sul Sistema Dinamico di Acquisizione di Consip S.p.a. (SDAPA) "Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica" per la fornitura di impianti fotovoltaici da installare negli edifici del distretto Navile in via della Beverara, 123/1 e in via Gobetti, 85, 93, 93/2, 93/3 a Bologna, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 4, "Istruzione e Ricerca" – Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.5 "Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Avviso D.D. 3277 del 30/12/2021 – Bandi ECO – Ecosister – Ecosystem for Sustainable Transition in Emilia-Romagna – codice proposta ECS00000033-CUP J33C22001240001, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, per un importo pari ad € 1.551.375,92 (di cui € 73.950,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 199.329,40 per costi della manodopera non soggetti a ribasso), IVA esclusa e per un valore complessivo dell'appalto, comprensivo di ogni eventuale opzione pari ad € 1.753.054,79 IVA esclusa;

- che in data 16 ottobre 2024, attraverso la piattaforma Consip SpA per il sistema dinamico della pubblica amministrazione disponibile sul portale www.acquistinretepa.it, è stato pubblicato l'appalto specifico n. 4728720, cui sono stati invitati, in conformità al capitolato d'oneri per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura e posa in opera di impianti e beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica, tutti gli operatori economici ammessi, al momento dell'invio della lettera d'invito, alla categoria merceologica oggetto dell'appalto specifico;
- che la scadenza fissata dal disciplinare di gara per la presentazione delle offerte era il giorno 31/10/2024 – ore 12:00, a pena di esclusione;
- che il disciplinare di gara fissava, quale data della 1^ seduta telematica di gara, il giorno 05/11/2024 – ore 10:00;

TUTTO CIO' PREMESSO,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, il RUP, con l'assistenza del Punto Istruttore, delegato dal RUP a svolgere le operazioni di gara sulla piattaforma, accede alla sezione "Buste presentate" e constata che entro il termine perentorio del 31 ottobre 2024 ore 12:00, hanno caricato a sistema la propria offerta n. 31 (trentuno) Imprese, ed in particolare:

#	Ragione sociale	Forma di partecipazione	Data e ora di presentazione dell'offerta
---	-----------------	-------------------------	--

1	NQ ITALIA S.R.L.	Singolo operatore economico	30/10/2024 – ore 18:12:21
2	PROXIMA ENERGIA SRL	Singolo operatore economico	31/10/2024 – ore 07:51:43
3	ICIL SRL	Singolo operatore economico	31/10/2024 – ore 10:27:50
4	IBLEA ENGINEERING SRL	Singolo operatore economico	30/10/2024 – ore 18:20:13
5	POWERSAFE SRL	Singolo operatore economico	31/10/2024 – ore 11:24:48
6	SA.MI. S.R.L.	Singolo operatore economico	31/10/2024 – ore 11:43:37
7	SESTITO GIANCARLO & FIGLI SRL	Singolo operatore economico	30/10/2024 – ore 15:22:59
8	NEW ENERGY SRL	Singolo operatore economico	29/10/2024 – ore 18:32:54
9	VINTEC S.R.L.	Singolo operatore economico	30/10/2024 – ore 17:36:37
10	SLY SOLUTION S.R.L.	Singolo operatore economico	30/10/2024 – ore 17:08:01
11	TEMI	Singolo operatore economico	30/10/2024 – ore 18:19:20
12	MYENERGY SPA	Singolo operatore economico	31/10/2024 – ore 11:53:24
13	PETROENERGY	Singolo operatore economico	28/10/2024 – ore 17:04:42
14	INTERVENTO PRONTO 24H - S.R.L.	Singolo operatore economico	31/10/2024 – ore 09:53:15
15	ENER-TECH S.R.L.	Singolo operatore economico	30/10/2024 – ore 14:32:10
16	F.LLI FRANCHINI S.R.L.	Singolo operatore economico	31/10/2024 – ore 11:22:26
17	OSSOLA IMPIANTI S.R.L.	Singolo operatore economico	29/10/2024 – ore 09:45:06
18	EUROIMPIANTI S.R.L.	Singolo operatore economico	31/10/2024 – ore 09:44:22
19	MAX AUTOMAZIONI SRL	Singolo operatore economico	30/10/2024 – ore 18:22:01
20	FATO LOGISTIC EQUIPMENTS SPA	Singolo operatore economico	30/10/2024 – ore 16:36:49
21	EUROSISTEMI S.R.L.	Singolo operatore economico	31/10/2024 – ore 10:50:53
22	Pianese & Associati srl	Singolo operatore economico	30/10/2024 – ore 12:52:33

23	IENERGY SRL	Singolo operatore economico	30/10/2024 – ore 22:45:39
24	ENERGY PROJECT DI TERENZIO ALIO	Singolo operatore economico	31/10/2024 – ore 09:07:36
25	RANZATO IMPIANTI SRL	Singolo operatore economico	29/10/2024 – ore 09:34:39
26	TELEIDEA S.R.L.	Singolo operatore economico	31/10/2024 – ore 11:43:58
27	DE MASI S.R.L.	Singolo operatore economico	30/10/2024 – ore 17:58:26
28	ETT SRL UNIPERSONALE	Singolo operatore economico	31/10/2024 – ore 08:41:11
29	SURIANO MICHELANGELO	Singolo operatore economico	28/10/2024 – ore 15:24:42
30	RESIT S.R.L.	Singolo operatore economico	24/10/2024 – ore 11:07:01
31	NUOVA SICAM S.R.L.	Singolo operatore economico	31/10/2024 – ore 09:38:31

Dando per letti e conosciuti gli atti di gara, si procede allo svolgimento delle operazioni di gara.

- 1) Viene aperta la Busta Virtuale A “Documentazione Amministrativa” presentata dall’Impresa DE MASI S.R.L. e si constata che l’operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:
 - Nell’e-DGUE.response non è stata valorizzata la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all’invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall’art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
 - L’importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull’importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell’appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo

inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429).

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa DE MASI S.R.L. ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

2) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa ENER-TECH S.R.L e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- Nell'e-DGUE.*response* non è stata valorizzata la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
- L'importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429).

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa ENER-TECH S.R.L ha rilevato la suindicata carenza, pertanto l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara

è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché sia integrato l'importo della cauzione. Il RUP pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

3) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa ENERGY PROJECT DI TERENCE ALIO e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- Nell'e-DGUE.*response* non è stata valorizzata la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
- L'importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429).

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa ENERGY PROJECT DI TERENCE ALIO ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la

regolarizzazione;

- 4) Viene aperta la Busta Virtuale A “Documentazione Amministrativa” presentata dall’Impresa ETT SRL UNIPERSONALE e si constata che l’operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara; si ammette pertanto l’impresa al prosieguo della gara;
- 5) Viene aperta la Busta Virtuale A “Documentazione Amministrativa” presentata dall’Impresa EUROIMPIANTI S.R.L. e si constata che l’operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:
 - L’importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull’importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell’appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall’art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429).

L’esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dall’impresa EUROIMPIANTI S.R.L. ha rilevato la suindicata carenza, pertanto l’ammissione dell’Impresa al prosieguo della gara è subordinata all’esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché sia integrato l’importo della cauzione. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all’Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

- 6) Viene aperta la Busta Virtuale A “Documentazione Amministrativa” presentata dall’Impresa EUROSISTEMI S.R.L. e si constata che l’operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:
 - L’importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull’importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell’appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall’art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine

fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429).

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa EUROSISTEMI S.R.L. ha rilevato la suindicata carenza, pertanto l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché sia integrato l'importo della cauzione. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

7) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa F.LLI FRANCHINI S.R.L. e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- L'importo della cauzione è incapiente, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429);
- dalla verifica on line effettuata in merito all'autenticità della polizza fideiussoria, risulta, probabilmente per un mero errore informatico del garante, che il contraente è HERA S.P.A. e non a F.LLI FRANCHINI S.R.L.

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa F.LLI FRANCHINI S.R.L. ha rilevato le suindicate carenze, pertanto l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché sia integrato l'importo della cauzione e affinché il garante rettifichi on line l'indicazione del contraente della polizza. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

8) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa FATO LOGISTIC EQUIPMENT SPA e si constata che l'operatore economico ha presentato

documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

– Nell'e-DGUE.response:

a) nella Parte III: Motivi di esclusione – Lettera C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali, il concorrente, alla domanda:

“Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate” ha risposto “No”, senza fornire informazioni dettagliate in merito.

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico intendesse dichiarare di non ricadere nella condizione suddetta, occorre invece rispondere “Sì”.

La domanda completa è infatti: *“L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omissso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione? False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)”*;

Per tale dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo. L'operatore economico sarà pertanto invitato a specificare le circostanze dell'influenza indebita o, in alternativa, a rettificare la dichiarazione resa e a rendere la dichiarazione relativa alle forniture analoghe;

– L'importo della cauzione è incapiente, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara senza gli oneri di sicurezza, di € 1.477.425,04 e non sul valore globale stimato

dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429).

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa FATO LOGISTIC EQUIPMENT SPA ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

9) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa IBLEA ENGINEERING S.R.L. e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionali non è stata resa mediante e-DGUE (DGUE in formato elettronico), ma mediante un modello di DGUE che reca i riferimenti normativi del D.Lgs. 50/2016, non più vigente. Inoltre, non sono state rese tutte le dichiarazioni richieste:

L'operatore economico, infatti:

a) non ha risposto alle seguenti domande contenute nella Parte III - C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI:

- ✓ L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?
- ✓ è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del

rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione(Articolo 80, comma 5, lettera g);

- b) ha dichiarato il rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti, ma non ha specificato i contratti analoghi, compilando la Parte IV - C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI.

E' necessario che l'operatore economico renda tutte le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti (di ordine generale e tecnico-professionale) mediante e-DGUE, con riferimento al vigente D. Lgs. 36/2023;

- l'operatore economico si avvale, per il requisito di cui al paragrafo 7.1.2 "Requisiti di ordine speciale", lettera b) del disciplinare dell'attestazione SOA per la Categoria OG 9 - Impianti per la produzione di energia elettrica classifica III bis dell'impresa ausiliaria ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (P. Iva 03811731201). Così come previsto al par. 6.1.2 del Capitolato d'onere del Bando Istitutivo, l'avvalimento è consentito solo se l'ausiliaria che presta il requisito abbia conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'appalto specifico. Nel caso di impresa non già ammessa che presenta la domanda di ammissione prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico, ove non intervenga l'ammissione della ausiliaria prima della presentazione dell'offerta, dovrà produrre nella documentazione amministrativa, copia della domanda di ammissione presentata alla Consip. La stazione appaltante verificherà in corso di AS l'avvenuta ammissione da parte della Consip S.p.A., dell'impresa ausiliaria che presta i requisiti ad almeno un Bando SDA. In caso di diniego all'ammissione dell'impresa indicata, la stazione appaltante valuterà, al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 97 e 104 del Codice, l'eventuale sostituzione con altra impresa ammessa secondo le modalità sopra indicate.

Nel caso di specie, l'impresa ausiliaria ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. non risulta abilitata allo SDAPA, ma esclusivamente ai bandi MEPA, né è stata presentata, in sede di offerta, copia della domanda di ammissione presentata alla Consip.

E' pertanto necessario che il concorrente produca copia della domanda di ammissione allo SDAPA presentata da ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. alla Consip prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte. In tal caso, inoltre, l'impresa ausiliaria è tenuta a rendere le dichiarazioni sostitutive circa il possesso

dei requisiti di ordine generale che non state integralmente rese nel DGUE presentato in sede di offerta. Tali dichiarazioni dovranno essere rese mediante e-DGUE (DGUE in formato elettronico);

- relativamente alla cauzione provvisoria, si rilevano le seguenti irregolarità:
 - a) l'importo è incapiente, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429);
 - b) manca la sottoscrizione digitale da parte del garante;
 - c) la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante: a tal fine deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la propria sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante.

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa IBLEA ENGINEERING S.R.L. ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

10) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa ICIL SRL e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- Nell'e-DGUE.*response* non è stata valorizzata la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale

requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;

- l'importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Inoltre è stata ridotta di un ulteriore 20% in assenza delle certificazioni previste in disciplinare. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429).

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa ICIL SRL ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione.

- 11) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa IENERGY SRL e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara; si ammette pertanto l'impresa al prosieguo della gara;
- 12) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L. e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:
 - Nell'e-DGUE.*response* non è stata valorizzata la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel

triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;

- l'importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429);
- è stata presentata la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ma non è stata allegata l'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L. ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

13) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa MAX AUTOMAZIONI S.R.L. e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- Nell'e-DGUE.*response* non è stata valorizzata la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale

requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;

- relativamente alla cauzione provvisoria, si rilevano le seguenti irregolarità:
 - a) l'importo è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429);
 - b) la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante: a tal fine deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la propria sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante.

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa MAX AUTOMAZIONI S.R.L. ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

14) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa MYENERGY SPA e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- l'importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo

di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429);

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa MYENERGY SPA ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

15) Viene aperta la Busta Virtuale A “Documentazione Amministrativa” presentata dall'Impresa NEW ENERGY SRL e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- Relativamente all'e-DGUE.response:
 - a) non è stata valorizzata la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
 - b) manca la sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante;
- manca la sottoscrizione digitale della dichiarazione sostitutiva resa dal titolare effettivo;
- relativamente alla cauzione la chiave univoca di accesso al file indicata sulla polizza risulta non valida e non è pertanto stato possibile verificare l'autenticità del documento.

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa NEW ENERGY SRL ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della

gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

16) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa NQ ITALIA S.R.L. e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- l'importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429);
- Nell'e-DGUE.response, nella Parte III: Motivi di esclusione – Lettera C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali, il concorrente, alla domanda:

“Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate” ha risposto “No”, senza fornire informazioni dettagliate in merito.

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico intendesse dichiarare di non ricadere nella condizione suddetta, occorre invece rispondere “Sì”.

La domanda completa è infatti: *“L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione? False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)”*.

Per tale dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo. L'operatore economico sarà pertanto invitato a specificare le circostanze dell'influenza indebita o, in alternativa, a rettificare la dichiarazione resa;

- Relativamente al requisito di capacità tecnico-professionale previsto al paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), il concorrente ha reso apposita dichiarazione sostitutiva separata indicando le forniture analoghe eseguite nel quinquennio precedente all'invio della lettera di invito. Poiché il requisito è riferito al triennio precedente chiarire il soddisfacimento del requisito nel triennio precedente e non nel quinquennio. Da un esame dei contratti dichiarati, e relativi importi e date sembrerebbe che le forniture eseguite nel triennio siano insufficienti a comprovare il requisito richiesto dal bando.

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa NQ ITALIA S.R.L. ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

17) Viene aperta la Busta Virtuale A “Documentazione Amministrativa” presentata dall'Impresa NUOVA SICAM S.R.L. e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- relativamente all'e-DGUE.response non è stata valorizzata la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata;
- l'importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79;

- il contratto di avvalimento non è riferito ai requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura, impegnandosi l'ausiliario a prestare al concorrente il requisito della Soa OG10 del tutto ultroneo.

Il disciplinare, al punto 7.1.2, richiede infatti, oltre che al possesso del requisito delle forniture analoghe, anche il possesso dell'attestazione soa OG9 III bis.

Premesso che è possibile la regolarizzazione, tramite il procedimento del soccorso istruttorio, dell'importo della cauzione insufficiente e della mancata specificazione delle forniture analoghe, il Rup ritiene che il principio della par condicio impedisca invece alla stazione appaltante di interpretare e correggere il contratto di avvalimento che, nel caso di specie, reca un oggetto che non ha nulla a che fare con i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara.

Non si riscontrano peraltro concordanti evidenze documentali (DGUE, dichiarazioni di ausiliaria e ausiliata, premesse del contratto di avvalimento) che concorrerebbero a definire incontrovertibilmente l'esatto oggetto del contratto, fugando ogni dubbio al riguardo.

L'impossibilità di ovviare alla indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto di avvalimento tramite il ricorso al soccorso istruttorio è dovuta al carattere costitutivo dell'avvalimento, che non è un mero documento da allegare alla domanda per dimostrare il possesso di un requisito preesistente ma il presupposto per la partecipazione alla gara, in quanto fornisce all'impresa ausiliata il requisito mancante, con conseguente impossibilità di essere integrato ex post, pena la violazione del principio della par condicio.

Considerato che, nel caso in esame, il contratto reca con chiarezza l'indicazione del requisito oggetto del prestito (OG10) ma esso, evidentemente, non corrisponde a quelli richiesti dal disciplinare di gara ai fini della partecipazione (OG9 – classifica III bis) ne consegue che l'accordo delle parti si è formato ed è stato sancito con riferimento ad un oggetto inidoneo a fare acquisire all'istante il possesso dei requisiti indispensabili per partecipare alla gara.

In sede di gara pubblica non può ammettersi il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti, attesa non solo l'inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda, ma anche la natura perentoria del relativo termine, con conseguenze immediatamente escludenti, laddove, al contrario, il soccorso istruttorio equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini" (Cons. Stato, V, 6 dicembre 2021, n. 8148).

Il contratto di avvalimento è stato prodotto dal concorrente del tutto consapevolmente, e dello stesso deve rispondere, in omaggio al principio generale di autoresponsabilità.

Né, in seguito all'accertamento da parte della stazione appaltante del mancato possesso del requisito speciale di capacità tecnico professionale per come dichiarato dal concorrente nell'offerta, è esigibile l'esperimento del soccorso istruttorio, atteso che: *“non è ... consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità”* (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1540).

“Ed invero, nell'ambito del settore dell'evidenza pubblica, i principi del favor participationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti” (Cons. Stato, V, 12 febbraio 2024, n. 1372).

Peraltro, le ipotesi di soccorso istruttorio sono puntualmente indicate in disciplinare e nel bando tipo Anac.

Per quanto sopra, il Rup dispone l'esclusione del concorrente NUOVA SICAM S.R.L.

18) Viene aperta la Busta Virtuale A “Documentazione Amministrativa” presentata dall'Impresa OSSOLA IMPIANTI S.R.L. e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- nell'e-DGUE.response non è stata valorizzata la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
- l'importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429);

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa OSSOLA IMPIANTI S.R.L. ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

La seduta pubblica telematica viene sospesa e il RUP stabilisce di convocare un'ulteriore seduta pubblica telematica di gara per la prosecuzione dell'esame della documentazione amministrativa delle restanti imprese, fissandone sin da ora data e orario, precisamente al giorno 07 novembre 2024 – ore 12:10, dando mandato al Punto Istruttore si rendere nota la data della 2^ seduta mediante l'apposita funzione "COMUNICAZIONI" presente sulla piattaforma all'interno dell'Appalto Specifico.

Il sistema garantirà in automatico la segretezza delle offerte economiche inviate dai concorrenti.

VERBALE 2^ SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA DI GARA

PER LA PROSECUZIONE DELL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggi, 7 (sette) novembre 2024 (duemilaventiquattro) alle ore 12:10, in collegamento tramite APP. Microsoft Teams, il Responsabile Unico del Progetto, ing. Francesca Cioffi, alla presenza della dott.ssa Grazia Pignatelli (Punto Ordinante) e della Sig.ra Nicoletta Taccioli (Punto Istruttore), viste le prescrizioni contenute nel disciplinare ed in tutti i documenti di gara, in cui sono state esplicitate le condizioni e prescrizioni dell'Appalto Specifico, procede alla prosecuzione delle operazioni di gara, dando per letti e conosciuti:

- il verbale relativo alla 1^ seduta pubblica telematica di gara in data 05/11/2024, qui integralmente richiamato per relationem;

avvia la seconda seduta pubblica di gara, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare dell'appalto specifico e relativi allegati, in cui sono esplicitate le condizioni e prescrizioni della gara, al fine della prosecuzione dell'esame della documentazione amministrativa, interrotta il giorno 05/11/2024.

La partecipazione dei concorrenti alla seduta pubblica telematica di gara è garantita in automatico dal sistema SDAPA; gli stessi potranno pertanto partecipare da remoto e sarà loro garantita in automatico la visibilità ed accesso alle operazioni di gara direttamente dalle proprie sedi, cosicché, ogni qualvolta si procederà con l'apertura di una busta, i concorrenti ne avranno immediata ed automatica visualizzazione, secondo i termini ed i contenuti a cui i partecipanti hanno diritto ad accedere.

Si prosegue all'esame della documentazione amministrativa:

19) Viene aperta la Busta Virtuale A “Documentazione Amministrativa” presentata dall'Impresa PETROENERGY S.R.L. e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- nell'e-DGUE.response del concorrente non è stata valorizzata la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
- nell'e-DGUE.response dell'impresa ausiliaria MG Tecnosistemi S.R.L. (P.I./C.F: 03657670786), nella Parte III: Motivi di esclusione – Lettera C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali, l'impresa, alla domanda:

“Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate” ha risposto “No”, senza fornire informazioni dettagliate in merito.

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico intendesse dichiarare di non ricadere nella condizione suddetta, occorre invece rispondere “Sì”.

La domanda completa è infatti: *“L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha ommesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione? False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)”*;

- l'importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429);

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa PETROENERGY S.R.L. ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

20) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa PIANESE & ASSOCIATI SRL e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- nell'e-DGUE.*response* il concorrente non ha valorizzato la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
- l'importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs.

36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429);

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa PIANESE & ASSOCIATI SRL ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

21) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa POWERSAFE SRL e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- nell'e-DGUE.*response* il concorrente non ha valorizzato la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
- relativamente alla cauzione provvisoria, si rilevano le seguenti irregolarità:
 - a) l'importo è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429);

- b) la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante: a tal fine deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la propria sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante.

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa POWERSAFE SRL ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

- 22) Viene aperta la Busta Virtuale A “Documentazione Amministrativa” presentata dall'Impresa PROXIMA ENERGIA S.R.L. e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

– Relativamente all'e-DGUE.response, il concorrente:

- a) nella Parte III: Motivi di esclusione – Lettera C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali, il concorrente, alla domanda:

“Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate” ha risposto “No”, senza fornire informazioni dettagliate in merito.

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico intendesse dichiarare di non ricadere nella condizione suddetta, occorre invece rispondere “Sì”.

La domanda completa è infatti: *“L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omissso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli*

vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione? False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)”;

- b) Non ha valorizzato la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all’invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall’art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
- l’importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull’importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell’appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall’art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429);
 - manca l’atto costitutivo e Statuto del Consorzio Stabile REAL ITALY SCARL;
 - il contratto di avvalimento risulta sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, ma non dal legale rappresentante dell’ausiliata/concorrente.

Richiamata la sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, 07/ 11/ 2019, n.1111, a mente della quale “l’oggetto dell’avvalimento e i requisiti messi a disposizione sono chiari dalla presentazione della domanda e non sono messi in discussione; la volontà dell’ausiliaria (estranea alla procedura) risulta debitamente manifestata in tempi certamente antecedenti alla scadenza dei termini di partecipazione, essendo stato prodotto in gara un documento con la sua sottoscrizione; al di là della marcatura temporale della firma digitale, la produzione in gara del documento sottoscritto dall’ausiliaria prova che la sua volontà era stata compiutamente e formalmente espressa prima della scadenza dei

termini così da consentire la produzione documentale. La concorrente ha, in più documenti nel contesto della gara, manifestato una volontà del tutto conforme a quella dell'ausiliaria, e lo ha fatto chiaramente con la domanda di partecipazione, quindi prima della scadenza dei termini di partecipazione. La fattispecie non è dunque in alcun modo sovrapponibile né all'ipotesi in cui nessun contratto di avvalimento sia stato prodotto (si tratterebbe in tal caso di una carenza sostanziale e non di una irregolarità formale dell'offerta), né a quella, teorica, della produzione di un contratto di avvalimento mancante della sottoscrizione dell'ausiliaria; essendo quest'ultima estranea alla gara, mancherebbe in tal caso negli atti di gara qualsiasi indizio di effettiva sussistenza della volontà dell'ausiliaria antecedentemente la scadenza dei termini di presentazione della domanda; nel caso di specie, per contro, vi è la certa e positiva manifestazione di volontà dell'ausiliaria evincibile dal documento contrattuale tempestivamente depositato e vi sono plurimi indizi nei documenti tempestivamente compilati dalla parte di manifestazione coerente di volontà espressa dalla concorrente, sempre in forma scritta e reperibile nei documenti di gara [... omissis ...] si ritiene che la mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento da parte del concorrente possa essere oggetto di integrazione mediante il procedimento del soccorso istruttorio.

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa PROXIMA ENERGIA S.R.L. ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

23) Viene aperta la Busta Virtuale A “Documentazione Amministrativa” presentata dall'Impresa RANZATO IMPIANTI SRL e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- nell'e-DGUE.response il concorrente non ha valorizzato la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del

D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo.

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa RANZATO IMPIANTI SRL ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

24) Viene aperta la Busta Virtuale A “Documentazione Amministrativa” presentata dall'Impresa RESIT SRL e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara; si ammette pertanto l'impresa al prosieguo della gara;

25) Viene aperta la Busta Virtuale A “Documentazione Amministrativa” presentata dall'Impresa SA.MI. SRL e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

– Relativamente al DGUE:

a) nella Parte III: Motivi di esclusione – Lettera C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali, il concorrente, alla domanda:

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha ommesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, di cui all'art.94 co.5 lett.e) ed f) e all'art. 98 co.3 lett.

b) del Codice?

ha risposto NO.

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico intendesse dichiarare di non ricadere nella condizione suddetta, occorreva invece rispondere "Sì".

Nel caso in cui l'operatore dichiarasse di non confermare di non essersi reso gravemente colpevole [... omissis...] occorre indicare l'adozione di misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (autodisciplina o "Self-Cleaning").

Attenzione, poiché il modello utilizzato dal concorrente contiene un errore nella formulazione della domanda;

- b) il concorrente non ha valorizzato la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
- l'importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429);

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa SA.MI. SRL ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

26) Viene aperta la Busta Virtuale A “Documentazione Amministrativa” presentata dall’Impresa SESTITO GIANCARLO & FIGLI S.R.L. e si constata che l’operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- nell’e-DGUE.*response* il concorrente non ha valorizzato la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all’invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall’art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
- nella dichiarazione integrativa al DGUE, il legale rappresentante dell’impresa concorrente, Roberto Sestito, ha dichiarato di essere titolare effettivo unitamente a Paolo Massimo Sestito, ma è stata allegata la “Dichiarazione di inesistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 36/2023, dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 bis L. 241/1990” esclusivamente di Roberto Sestito e non quella di Paolo Massimo Sestito.

Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall’art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;

- l’importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull’importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell’appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall’art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429).

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa SESTITO GIANCARLO & FIGLI S.R.L. ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

27) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa SLY SOLUTION S.R.L. e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- l'importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429).

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa SLY SOLUTION S.R.L. ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione.

La seduta pubblica telematica viene sospesa e il RUP stabilisce di convocare un'ulteriore seduta pubblica telematica di gara per la prosecuzione dell'esame della documentazione amministrativa delle restanti imprese, fissandone sin da ora data e orario, precisamente al giorno 15 novembre 2024 – ore 12:00, dando mandato al Punto Istruttore si rendere nota la data della 3^a seduta mediante l'apposita funzione "COMUNICAZIONI" presente sulla piattaforma all'interno dell'Appalto Specifico.

Il sistema garantirà in automatico la segretezza delle offerte economiche inviate dai concorrenti.

VERBALE 3^ SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA DI GARA

PER LA PROSECUZIONE DELL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggi, 15 (quindici) novembre 2024 (duemilaventiquattro) alle ore 12:00, in collegamento tramite APP. Microsoft Teams, il Responsabile Unico del Progetto, ing. Francesca Cioffi, alla presenza della dott.ssa Grazia Pignatelli (Punto Ordinante) e della Sig.ra Nicoletta Taccioli (Punto Istruttore), viste le prescrizioni contenute nel disciplinare ed in tutti i documenti di gara, in cui sono state esplicitate le condizioni e prescrizioni dell'Appalto Specifico, procede alla prosecuzione delle operazioni di gara, dando per letti e conosciuti:

- il verbale relativo alla 1^ seduta pubblica telematica di gara in data 05/11/2024, qui integralmente richiamato per relationem;
- il verbale relativo alla 2^ seduta pubblica telematica di gara in data 07/11/2024, qui integralmente richiamato per relationem;

avvia la terza seduta pubblica di gara, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare dell'appalto specifico e relativi allegati, in cui sono esplicitate le condizioni e prescrizioni della gara, al fine della prosecuzione dell'esame della documentazione amministrativa, interrotta il giorno 07/11/2024.

La partecipazione dei concorrenti alla seduta pubblica telematica di gara è garantita in automatico dal sistema SDAPA; gli stessi potranno pertanto partecipare da remoto e sarà loro garantita in automatico la visibilità ed accesso alle operazioni di gara direttamente dalle proprie sedi, cosicché, ogni qualvolta si procederà con l'apertura di una busta, i concorrenti ne avranno immediata ed automatica visualizzazione, secondo i termini ed i contenuti a cui i partecipanti hanno diritto ad accedere.

Si prosegue all'esame della documentazione amministrativa:

28) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa SURIANO MICHELANGELO e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionali da parte del concorrente non è stata resa mediante e-DGUE (DGUE in formato elettronico), ma mediante un modello di DGUE tradizionale e non sono altresì state rese tutte le dichiarazioni necessarie, non avendo il concorrente valorizzato la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né

avendo il concorrente attestato il possesso di tale requisito mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo.

E' pertanto necessario che l'operatore economico renda tutte le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti (contratti analoghi eseguiti nel triennio precedente); in particolare, tale dichiarazione dovrà essere resa mediante e-DGUE, in conformità alle vigenti disposizioni;

- la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionali da parte dell'impresa ausiliaria non è stata resa mediante e-DGUE (DGUE in formato elettronico), ma mediante un modello di DGUE tradizionale.

E' necessario che l'impresa ausiliaria renda tutte le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti mediante e-DGUE;

- Il concorrente non ha reso la dichiarazione aggiuntiva richiesta al paragrafo 17.3 del disciplinare. Il concorrente ha reso una dichiarazione aggiuntiva compilata su proprio modello, ma i suoi contenuti non sono in toto sovrapponibili a quanto richiesto dalla stazione appaltante, rendendo pertanto opportuna l'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio ai fini dell'acquisizione della dichiarazione in argomento mediante il modello predisposto dalla stazione appaltante;
- relativamente alla cauzione provvisoria, si rilevano le seguenti irregolarità:

- a) l'importo è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429);
- b) la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante: a tal fine deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di

impegnare con la propria sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante.

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa SURIANO MICHELANGELO ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

29) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa TELEIDEA S.R.L. e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- Nell'e-DGUE.*response* non è stata valorizzata la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
- relativamente alla cauzione provvisoria, si rilevano le seguenti irregolarità:
 - a) l'importo è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429). Tale valutazione è stata effettuata alla luce del fatto che l'operatore economico, nella dichiarazione integrativa, ha segnalato di avvalersi esclusivamente

della riduzione del 50% prevista per le micro, piccole e medie imprese, senza indicare l'ulteriore riduzione prevista per il possesso della ISO 9000, che pure dimostra di possedere, allegando il relativo certificato. Per tale ragione, l'operatore economico potrà eventualmente rendere la dichiarazione integrativa aggiungendo di avvalersi dell'ulteriore riduzione prevista in caso di possesso della ISO 9000. In tale ipotesi, la cauzione è già capiente;

- b) la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante: a tal fine deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la propria sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa TELEIDEA S.R.L. ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione;

30) Viene aperta la Busta Virtuale A "Documentazione Amministrativa" presentata dall'Impresa TEMI SRL e si constata che l'operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- Nell'e-DGUE.*response* non è stata valorizzata la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né tale requisito è stato attestato mediante apposita dichiarazione separata. Per tale mancata dichiarazione opera il soccorso istruttorio integrativo, previsto dall'art. 101, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, che consente di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
- relativamente alla cauzione provvisoria, si rilevano le seguenti irregolarità:
 - a) l'importo è incapiante, in quanto è stato calcolato sull'importo posto a base di gara

di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall'art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429). Tale valutazione è stata effettuata alla luce del fatto che l'operatore economico, nella dichiarazione integrativa, ha segnalato di avvalersi esclusivamente della riduzione del 50% prevista per le micro, piccole e medie imprese, senza indicare l'ulteriore riduzione prevista per il possesso della ISO 9000, che pure dimostra di possedere, allegando il relativo certificato. Per tale ragione, l'operatore economico potrà eventualmente rendere la dichiarazione integrativa aggiungendo di avvalersi dell'ulteriore riduzione prevista in caso di possesso della ISO 9000. In tale ipotesi, la cauzione è già capiente;

- b) la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante: a tal fine deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la propria sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;
- c) dalla verifica on line effettuata in merito all'autenticità della polizza fideiussoria, risulta, probabilmente per un mero errore informatico del garante, che la polizza non reca alcuna firma, sebbene quella prodotta in sede di gara dal concorrente risulti regolarmente sottoscritta sia dal garante che dal concorrente.

L'esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata dall'impresa TEMI S.R.L. ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l'ammissione dell'Impresa al prosieguo della gara è subordinata all'esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all'Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione, mentre per quanto concerne la mancata sottoscrizione della cauzione presente sul sito del garante, la stazione appaltante provvederà a chiedere i dovuti chiarimenti direttamente al garante medesimo;

31) Viene aperta la Busta Virtuale A “Documentazione Amministrativa” presentata dall’Impresa VINTEC S.R.L. e si constata che l’operatore economico ha presentato documentazione completa e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, eccetto che per i seguenti documenti:

- L’importo della cauzione è incapiante, in quanto è stato calcolato sull’importo posto a base di gara di € 1.551.375,92 e non sul valore globale stimato dell’appalto, comprensivo di ogni opzione di ampliamento, pari ad € 1.753.054,79. Posto che la garanzia provvisoria è stata costituita prima del termine per la presentazione delle offerte, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, previsto dall’art. 101, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda TAR Napoli, 01.03.2024 n. 1429).

L’esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dall’impresa VINTEC S.R.L. ha rilevato le sovra indicate carenze; pertanto, l’ammissione dell’Impresa al prosieguo della gara è subordinata all’esito del subprocedimento del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessaria. Il RUP, pertanto da mandato agli uffici amministrativi di inviare all’Impresa apposita nota per il soccorso istruttorio relativamente alle carenze rilevate, assegnando 6 giorni per la regolarizzazione.

La seduta pubblica telematica viene sospesa e il RUP stabilisce di convocare un’ulteriore per l’esame della documentazione prodotta dalle imprese nei cui confronti è stato attivato il procedimento di soccorso istruttorio.

Il sistema garantirà in automatico la segretezza delle offerte economiche inviate dai concorrenti.

Il responsabile unico di progetto

Firmato digitalmente, ing. Francesca Cioffi

I testimoni:

Firmato digitalmente, dott.ssa Grazia Pignatelli

Firmato digitalmente, sig.ra Nicoletta Taccioli

VERBALE 4^ SEDUTA RISERVATA DI GARA

PER L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA IN ESITO AL SUBPROCEDIMENTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Oggi, 02 (due) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) alle ore 10:00, in collegamento tramite APP. Microsoft Teams, il Responsabile Unico del Progetto, ing. Francesca Cioffi, alla presenza della dott.ssa Grazia Pignatelli (Punto Ordinate) e della Sig.ra Nicoletta Taccioli (Punto Istruttore), dando per letti e conosciuti:

- il verbale relativo alla 1^ seduta pubblica telematica di gara in data 05/11/2024, qui integralmente richiamato per relationem;
- il verbale relativo alla 2^ seduta pubblica telematica di gara in data 07/11/2024, qui integralmente richiamato per relationem;
- il verbale relativo alla 3^ seduta pubblica telematica di gara in data 26/11/2024, qui integralmente richiamato per relationem;

PREMESSO

- che in data 20/11/2024, attraverso le funzionalità del sistema, ed in particolare la funzione “COMUNICAZIONI” presente all'interno dell'appalto specifico, la stazione appaltante ha provveduto ad inviare ai concorrenti interessati, di seguito indicati, apposita comunicazione, indicando puntualmente le carenze rilevate ed assegnando un termine di n. 6 (sei) giorni per la regolarizzazione, per cui le imprese erano tenute a dare riscontro alla richiesta tassativamente entro il giorno 26/11/2024, pena l'esclusione dalla gara:

1	DE MASI S.R.L.
2	ENER-TECH S.R.L
3	ENERGY PROJECT DI TERENCE ALIO
4	EUROIMPIANTI SRL
5	EUROSISTEMI S.R.L.
6	F.LLI FRANCHINI SRL
7	FATO LOGISTIC EQUIPMENT SPA
8	IBLEA ENGINEERING S.R.L.
9	ICIL SRL
10	INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L.
11	MAX AUTOMAZIONI SRL
12	MYENERGY SPA
13	NEW ENERGY SRL
14	NQ ITALIA S.R.L.
15	OSSOLA IMPIANTI SRL
16	PETROENERGY S.R.L.

17	PIANESE & ASSOCIATI SRL
18	POWERSAFE SRL
19	PROXIMA ENERGIA S.R.L.
20	RANZATO IMPIANTI SRL
21	SA.MI. SRL
22	SESTITO GIANCARLO & FIGLI S.R.L.
23	SLY SOLUTION S.R.L.
24	SURIANO MICHELANGELO
25	TELEIDEA SRL
26	TEMI SRL
27	VINTEC SRL

- che, nei giorni successivi, da un controllo effettuato dalla stazione appaltante circa il regolare invio della comunicazione di soccorso istruttorio, è emerso un errore di trasmissione nella comunicazione inviata alla ditta NQ ITALIA S.R.L., per cui, in data 22/11/2024, attraverso le funzionalità del sistema, è stata nuovamente trasmessa la comunicazione, questa volta andata a buon fine, facendo pertanto slittare, per tale concorrente, il termine per la presentazione della documentazione integrativa al giorno 28/11/2024;

avvia la quarta seduta riservata di gara, al fine di esaminare la documentazione integrativa prodotta dai concorrenti nei confronti dei quali era stato attivato, ai sensi dell'art.101 del D. Lgs. 36/2023, il procedimento del soccorso istruttorio, stante le carenze rilevate nella documentazione amministrativa presentata in sede di offerta.

Si procede all'esame della documentazione integrativa presentata.

- 1) Si rileva che l'Impresa DE MASI S.R.L. ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara. Si ammette pertanto il concorrente DE MASI S.R.L. alla valutazione dell'offerta economica;
- 2) Si rileva che l'Impresa ENER-TECH S.R.L ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara. Si ammette pertanto il concorrente ENER-TECH S.R.L alla valutazione dell'offerta economica;

- 3) Si rileva che l'Impresa ENERGY PROJECT DI TERENCE ALIO ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente ENERGY PROJECT DI TERENCE ALIO alla valutazione dell'offerta economica;

- 4) Si rileva che l'Impresa EUROIMPIANTI S.R.L ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente EUROIMPIANTI S.R.L alla valutazione dell'offerta economica;

- 5) Si rileva che l'Impresa EUROSISTEMI S.R.L. ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente EUROSISTEMI S.R.L. alla valutazione dell'offerta economica;

- 6) Si rileva che l'Impresa F.LLI FRANCHINI S.R.L ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente F.LLI FRANCHINI S.R.L alla valutazione dell'offerta economica;

- 7) Si rileva che l'Impresa FATO LOGISTIC EQUIPMENT SPA ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente FATO LOGISTIC EQUIPMENT SPA alla valutazione dell'offerta economica;

- 8) Si rileva che l'Impresa IBLEA ENGINEERING S.R.L. non ha dato alcun riscontro alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio.

Per quanto sopra, il Rup dispone l'esclusione del concorrente IBLEA ENGINEERING S.R.L.

- 9) Si rileva che l'Impresa ICIL S.R.L ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente ICIL S.R.L alla valutazione dell'offerta economica;

- 10) Si rileva che l'Impresa INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L. ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio. Dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che la stessa è conforme a quanto richiesto della stazione appaltante, eccetto che per la cauzione, di importo non capiente. Il concorrente, infatti, in sede di soccorso istruttorio ha prodotto una dichiarazione sostitutiva indicando che l'importo della cauzione prodotta in sede di gara, pari ad € 10.518,32, è corretto, potendo beneficiare l'impresa della riduzione nella misura del 30% in ragione del possesso della certificazione UNI ISO 9001:2015. In realtà la riduzione del 30% corrisponde ad un importo di € 24.542,77, mentre l'importo della cauzione prodotta da concorrente corrisponde ad una riduzione del 70%.

Per quanto sopra, il Rup dispone l'esclusione del concorrente INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L.

- 11) Si rileva che l'Impresa MAX AUTOMAZIONI S.R.L ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della

documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente MAX AUTOMAZIONI S.R.L. alla valutazione dell'offerta economica;

- 12) Si rileva che l'Impresa MYENERGY SPA ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente MYENERGY SPA alla valutazione dell'offerta economica;

- 13) Si rileva che l'Impresa NEW ENERGY S.R.L. non ha dato alcun riscontro alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio.

Per quanto sopra, il RUP dispone l'esclusione del concorrente NEW ENERGY S.R.L.

- 14) Si rileva che l'Impresa NQ ITALIA S.R.L. ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio. Dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che la stessa è conforme a quanto richiesto della stazione appaltante, eccetto che per quanto concerne il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale previsto al paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito). Il concorrente in sede di gara ha reso apposita dichiarazione sostitutiva separata indicando le forniture analoghe eseguite nel quinquennio precedente all'invio della lettera di invito, e non invece nel triennio precedente, come richiesto dal disciplinare di gara. In sede di soccorso istruttorio, è stato richiesto al concorrente di chiarire il soddisfacimento del requisito nel triennio precedente e non nel quinquennio, ma il concorrente non è stato in grado di dimostrare il possesso del requisito nel periodo di riferimento e, anzi, ha dichiarato di non possederlo. Da un esame dei contratti dichiarati, e relativi importi e date, le forniture eseguite nel triennio sono insufficienti a comprovare il requisito richiesto dal bando ammontando ad un importo complessivo di € 726.565,54, non essendo stato possibile tenere conto di tre contratti, stipulati con i seguenti committenti: COMMERCIO ITALIA S.R.L., PARMON S.p.A. e CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI MESSINA E SCUOLA EDILE.

Per quanto sopra, il RUP dispone l'esclusione del concorrente NQ ITALIA S.R.L.

- 15) Si rileva che l'Impresa OSSOLA IMPIANTI S.R.L. ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa

presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente OSSOLA IMPIANTI S.R.L. alla valutazione dell'offerta economica;

- 16) Si rileva che l'Impresa PETROENERGY S.R.L ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente PETROENERGY S.R.L alla valutazione dell'offerta economica;

- 17) Si rileva che l'Impresa PIANESE & ASSOCIATI SRL ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente PIANESE & ASSOCIATI SRL alla valutazione dell'offerta economica;

- 18) Si rileva che l'Impresa POWERSAFE SRL non ha dato alcun riscontro alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio.

Per quanto sopra, il RUP dispone l'esclusione del concorrente POWERSAFE SRL.

- 19) Si rileva che l'Impresa PROXIMA ENERGIA S.R.L. ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio. Dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che la stessa è conforme a quanto richiesto della stazione appaltante, eccetto che per quanto concerne il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale previsto al paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), che il concorrente non ha dimostrato né in sede di gara né in sede di soccorso istruttorio. Il concorrente, contrariamente a

quanto richiesto dalla stazione appaltante a seguito dell'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio, non ha integrato la documentazione presentata in sede di gara; non ha infatti compilato la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando dell'e-DGUE, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), le forniture analoghe eseguite, né ha attestato tale requisito mediante apposita dichiarazione separata.

Per quanto sopra, il Rup dispone l'esclusione del concorrente PROXIMA ENERGIA S.R.L.

- 20) Si rileva che l'Impresa RANZATO IMPIANTI SRL ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente RANZATO IMPIANTI SRL alla valutazione dell'offerta economica;

- 21) Si rileva che l'Impresa SA.MI S.R.L ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente SA.MI S.R.L alla valutazione dell'offerta economica;

- 22) Si rileva che l'Impresa SESTITO GIANCARLO & FIGLI S.R.L. ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, eccetto che per quanto concerne il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale previsto al paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito). In sede di gara, il concorrente, in merito al requisito previsto al paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera B (SOA OG9 – Classifica III bis) ha dichiarato di avvalersi dei requisiti dell'impresa Progress Impianti Group S.r.l. ed ha, a tal fine, allegato il contratto di avvalimento. Non è invece stato oggetto di avvalimento il requisito di cui alla lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), dando pertanto la stazione appaltante come sottointeso che il concorrente fosse in possesso in proprio di tale requisito,

sebbene non corroborato dalla dichiarazione sostitutiva richiesta (compilazione della parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali dell'e-DGUE oppure apposita dichiarazione separata). La stazione appaltante ha pertanto attivato il procedimento del soccorso istruttorio, affinché il concorrente rendesse la dichiarazione sostitutiva relativa ai contratti analoghi.

Il concorrente, in sede di soccorso istruttorio, al fine di comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera A, ha invece prodotto una dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria, Progress Impianti Group S.r.l., senza che, tuttavia, il contratto di avvalimento avesse ad oggetto anche tale requisito.

E' tuttavia da ritenersi inammissibile la modifica e l'integrazione del contratto di avvalimento dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda, recentemente, Tar Basilicata, Sez. I, 17/10/2024, n. 506). Infatti, poiché ai sensi dell'art. 100, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 l'avvalimento di cui usufruisce l'Impresa SESTITO GIANCARLO & FIGLI S.R.L. è di carattere tecnico-professionale, con riferimento al predetto requisito relativo all'esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito, va applicato l'art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, che statuisce che, qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Nel caso di specie, è oggetto del contratto di avvalimento prodotto in sede di gara il solo requisito di cui al paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera B (SOA OG9 – Classifica III bis) e non il requisito di cui alla lettera A (contratti analoghi eseguiti nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), per cui, richiamata la consolidata Giurisprudenza (cfr. C.d.S. Sez. V Sent. n. 322 del 10.1.2024 e C.d.S. Sez. III Sent. n. 8316 del 13.12.2021), va esclusa *“l'ammissibilità del soccorso istruttorio per sanare il vizio di nullità del contratto di avvalimento per l'omessa indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria a favore di quella ausiliata”*, in quanto i contratti di avvalimento non possono essere modificati e/o integrati dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte.

Peraltro, non sono nemmeno presenti indizi, nella documentazione prodotta in sede di gara dal concorrente, della volontà di ricorrere all'avvalimento per il suddetto requisito relativo all'esecuzione di contratti analoghi, avendo il concorrente esclusivamente dichiarato, nella dichiarazione di avvalimento, di non essere in possesso del requisito OG9 – cl. III-bis e di volersi

avvalere, a tal fine, dei requisiti dell'impresa Progress Impianti Group S.r.l., senza in alcun documento menzionare di volere ricorrere all'avvalimento anche per il requisito dei contratti analoghi, facendo pertanto desumere il possesso del requisito in capo al concorrente.

Per quanto sopra, il Rup dispone l'esclusione del concorrente SESTITO GIANCARLO & FIGLI S.R.L.

- 23) Si rileva che l'Impresa SLY SOLUTION S.R.L. ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente SLY SOLUTION S.R.L. alla valutazione dell'offerta economica;

- 24) Si rileva che l'Impresa SURIANO MICHELANGELO ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio. Dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che la stessa è conforme a quanto richiesto della stazione appaltante, eccetto che per quanto concerne il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale previsto al paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), che il concorrente non ha dimostrato né in sede di gara né in sede di soccorso istruttorio. Il concorrente, contrariamente a quanto richiesto dalla stazione appaltante a seguito dell'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio, non ha infatti integrato la documentazione presentata in sede di gara; non ha compilato la Parte IV: Criteri di selezione, ed in particolare la lettera C: Capacità tecniche e professionali, indicando dell'e-DGUE, ai sensi del paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara, lettera A (esecuzione di contratti analoghi nel triennio precedente all'invio della lettera di invito), indicando le forniture analoghe eseguite, né ha attestato tale requisito mediante apposita dichiarazione separata.

Per quanto sopra, il Rup dispone l'esclusione del concorrente SURIANO MICHELANGELO.

- 25) Si rileva che l'Impresa TELEIDEA S.R.L. ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si specifica che, per quanto riguarda le forniture analoghe eseguite nel triennio precedente, attestate dal concorrente in sede di soccorso istruttorio mediante apposita dichiarazione sostitutiva, non è stato possibile tenere conto del contratto stipulato con General Fibre srl poiché, dalla data della fattura, emerge che l'attività è stata eseguita in un periodo antecedente a quella di riferimento (triennio antecedente all'invio della lettera di invito, pertanto 16/10/2021-15/10/2024).

Si ammette pertanto il concorrente TELEIDEA S.R.L. alla valutazione dell'offerta economica;

26) Si rileva che l'Impresa TEMI SRL non ha dato alcun riscontro alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio.

Per quanto sopra, il Rup dispone l'esclusione del concorrente TEMI SRL

27) Si rileva che l'Impresa VINTEC S.R.L. ha risposto in tempo utile alla richiesta attivata con il subprocedimento di soccorso istruttorio e, dall'esame della documentazione integrativa presentata, il RUP constata che l'operatore economico ha prodotto documentazione integrativa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante, per cui l'esame complessivo della documentazione amministrativa del concorrente è completa e conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Si ammette pertanto il concorrente VINTEC S.R.L. alla valutazione dell'offerta economica.

La seduta viene sospesa e il RUP stabilisce di convocare un'ulteriore seduta pubblica per l'esame delle offerte economiche, fissandone sin da ora giorno ed orario, precisamente il giorno 04/12/2024 – ore 9:00.

Il RUP incarica altresì gli uffici di provvedere a rendere nota tale data mediante pubblicazione sul portale.

Il sistema garantirà in automatico la segretezza delle offerte economiche inviate dai concorrenti.

Il responsabile unico di progetto

Firmato digitalmente, ing. Francesca Cioffi

I testimoni:

Firmato digitalmente, dott.ssa Grazia Pignatelli

Firmato digitalmente, sig.ra Nicoletta Taccioli

